



PRESIDENZA

01/02/2020_1

Premesso che, al fine di predisporre una proposta condivisa occorre tenere conto, principalmente, dei fattori di diversa caratterizzazione di ruoli e funzioni della polizia locale, causa di inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela e sicurezza del territorio per una pacifica e civile convivenza dei cittadini, in quanto si ritiene che:

- non può essere più possibile rinviare ulteriormente, dopo 33 anni dalla vetusta legge n. 65/1986, l'approvazione di una nuova legge sull'ordinamento della polizia locale d'Italia e, più in generale, sulla sicurezza urbana integrata, ben strutturata a tal punto da consentire alle Regioni e agli enti locali di dotarsi di uno strumento giuridico necessario per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, nonchè un servizio continuo, capillare e omogeneo di controllo e tutela del territorio di competenza (non solo quello delle città metropolitane e dei grandi capoluoghi di provincia), di cui lo Stato non può fare a meno per far fronte alle attuali e future sfide che attendono la comunità europea, in conseguenza di un mercato globale che richiede un sistema di trasporti sempre più moderno e adatto alle diverse esigenze di mobilità di trasferimento di merci e persone, da un paese all'altro e di una migrazione di parti di popolazioni più povere, che dalle diverse nazioni si spostano verso paesi più ricchi (come quello europeo), di cui anche noi facciamo parte, dove le aspettative di vita appaiono migliori;

- al fine di adeguare il vecchio ordinamento della polizia locale alle modifiche del titolo V della Costituzione italiana, approvate nel 2001 e alle successive norme sulla safety e security e, quindi, sulla sicurezza delle città, entrate in vigore dal 2008 ad oggi, con i diversi decreti csd. "sicurezza" ("Maroni", "Minniti" e "Salvini"), è indispensabile tenere conto dei diversi fattori negativi che ne hanno determinato, nel tempo, l'inefficienza di un assetto organizzativo della polizia locale italiana, oramai caratterizzato da:

1) un numero elevato di servizi e corpi di polizia locale, distribuiti su 7.954 comuni in Italia, dove le attività svolte dal personale della polizia locale, sono diversificate da ente ad ente, non solo in relazione alle effettive esigenze di controllo e sicurezza del territorio, ma, spesso solo per rispondere ad esigenze di natura politico-elettorale;

2) servizi di P.L. composti da una o due unità di P.L., in particolare nei comuni, costituiti da piccoli e medi comuni (circa 5.500 in Italia), al di sotto di circa 10.000 abitanti;

3) personale di P.L. cui viene ordinato di svolgere attività e funzioni non comprese nei compiti propri della Polizia Locale, in contrasto con le previsioni normative di cui alla legge 65/86;

4) carenza di personale della P.L., dell'età media di 50 anni;

5) carenza (se non privi), in particolare nello svolgimento delle attività operative esterne, di uniformi, mezzi, attrezzature, strumenti di tutela individuale, etc.;

6) assenza di formazione e aggiornamenti professionali, nonostante il proliferare di leggi e modifiche normative in quasi tutte le materie di competenza della P.L., ivi comprese quelle in materia di privacy, di anticorruzione, di safety e security e di sicurezza urbana, di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto e continuo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private, etc.;

7) mancato rispetto e controllo delle norme e dei regolamenti comunali sull'anticorruzione, nell'affidamento di incarichi e servizi da parte di molti Organi esecutivi dei diversi enti locali ai responsabili, (dirigenti e non dirigenti) dei Corpi e servizi di P.L.;

8) mancata erogazione di servizi ai cittadini di reperibilità del personale della P.L., per mancata previsione dei compensi dovuti per indennità adeguati al finanziamento dei detti istituti contrattuali e, quindi dei "fondi di efficienza dei servizi" (spesso azzerato per scelte politico-amministrative di gestione del personale, ma premiate "a pioggia" e senza merito per altre figure amministrative e tecniche non comprese nei servizi di P.L.), dovuto ad un sistema contrattuale del comparto regione ed enti locali, che non tiene conto della peculiarità del servizio della Polizia Locale e che non può essere compreso nelle dinamiche politico-amministrative estranee alla sicurezza urbana e a quelle della polizia urbana e locale;

9) mancato riconoscimento al personale della P.L., soggetto oramai giornalmente ai medesimi rischi operativi da stress da lavoro correlato, di quelle tutele assistenziali e previdenziali, così come previste per le altre Forze di Polizia alle dipendenze dello Stato;

considerato che, non può essere ancora consentito di trascurare tutte quelle norme irrinunciabili, (che mirano ad eliminare e, comunque, a ridurre significativamente, quei fattori, come sopra indicati, di inefficienza della polizia locale) che riguardano, in primo luogo:

A) IL NUMERO ELEVATO DI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PARI A N. 7.954, QUANTI RISULTANO ESSERE I COMUNI IN ITALIA, CHE, A NOSTRO AVVISO, POSSONO ESSERE DI SOLO N. 111 CORPI, IN NUMERO TALE DA MIGLIORARNE LA FUNZIONALITA' E L'ORGANIZZAZIONE, CHE



OSSERVATORIO per la POLIZIA LOCALE

(Organismo tecnico, professionale, libero, democratico, apolitico, senza scopo di lucro)

PRESIDENZA

01/02/2020_2

NECESSITA ESSERE UNIFICATA A LIVELLO PROVINCIALE (IN UN NUMERO DI CORPI DI PL, TANTI QUANTI SONO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E LE CITTA' METROPOLITANE), COSI' DA REALIZZARE, COMPLESSIVAMENTE, QUEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA', COME PREVISTI DAGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165;

B) IN OGNI CASO, REALIZZARE LA COSTITUZIONE DI CORPI DI POLIZIA LOCALE, CHE ABBIANO UNA DOTAZIONE ORGANICA CON UN NUMERO DI PERSONALE NON INFERIORE A 50 UNITA' E PER COMUNI, CHE ABBIANO UN NUMERO DI ABITANTI NON INFERIORE A 50.000 ABITANTI, TALE DA CONSENTIRE L'EVENTUALE EROGAZIONE DEI SERVIZI DI P.L SU 3 O 4 TURNI GIORNALIERI (COMPREDENTI TURNI SERALI E/O NOTTURNI) E CON NUCLEI OPERATIVI COMPOSTI, NEL MINIMO DA N. 2 UNITA'. QUESTA SCELTA GARANTIREBBE L'ASSOCIAZIONE O L'UNIONE DEI SERVIZI DI PL DEI COMUNI DA COSTITUIRE CON I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (SPESSO MEGLIO ORGANIZZATI E CON CENTRALI OPERATIVE, IN GRADO DI PERMETTERE UN CORRETTO COLLEGAMENTO TRA TUTTE LE UNITA' PER MEGLIO GOVERNARE LA SICUREZZA URBANA, STRADALE, LE EMERGENZE DEL TRAFFICO E UN ADEGUATO E ORGANIZZATO COLLEGAMENTO TRA COMUNI E CAPOLUOGHI);

C) UNA CONTINUA E OMOGENEA CAPACITA' PROFESSIONALE DI INTERVENTO OPERATIVO TECNICO, CHE POTRA' ESSERE GARANTITA SOLO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI NUCLEI SPECIALISTICI DI P.L., IN TUTTI GLI AMBITI DI COMPETENZA ISTITUZIONALE, GIA' PRESENTI NEI COMUNI MEDIO-GRANDI;

D) FUNZIONI E COMPITI DELLE REGIONI E ISTITUZIONE DI UN "ORGANISMO REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE", CHE ABBA FUNZIONI DI: GUIDA E COORDINAMENTO DEI CORPI DI P.L., DI ORGANIZZAZIONE E VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE, DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DEI CITTADINI, ETC.;

E) ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE COSTITUISCA STRUTTURA FORMATIVA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E GARANTISCE UN SISTEMA PERMANENTE DI RECLUTAMENTO, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, ADDESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, STRUTTURATA A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E TERRITORIALE;

F) UNA OMOGENEA E UGUALE DOTAZIONE DI UNIFORMI, STRUMENTI DI TUTELA E DIFESA INDIVIDUALE E DEI NUCLEI DI INTERVENTO OPERATIVO, TELECAMERE INDIVIDUALI E SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE, MEZZI E ATTREZZATURE E CENTRALI OPERATIVE ORGANIZZATE A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E TERRITORIALE PER UN COORDINAMENTO EFFICIENTE DEGLI INTERVENTI DELLA P.L.;

G) L'ACCESSO GRATUITO ALLE BANCHE DATI GESTITE DAL M.I.;

H) ISTITUZIONE DI UN AUTONOMO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE DELLA P.L.;

I) APPLICAZIONE, IN MATERIA PREVIDENZIALE ASSISTENZIALE E DI INFORTUNISTICA, A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, AL PARI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO.

Per quanto sopra premesso e considerato, questa associazione ha provveduto a predisporre, con il contributo dei nostri soci e dirigenti nazionali delle diverse regioni italiane, a predisporre l'allegata proposta di riforma della legge 65/1986.



“DISCIPLINA DELLE POLITICHE DI SICUREZZA URBANA E INTEGRATA E NUOVO ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”.

Art. 1.

Finalità e oggetto.

1. La presente legge disciplina, in conformità agli articoli 117, comma 2, lettere h) e p), 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di loro competenza e le azioni dirette a garantire un ordinato svolgimento della vita sociale e il miglioramento delle condizioni di convivenza e di coesione sociale, nonché l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
2. La presente legge reca, altresì, nuove disposizioni in materia di organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei servizi di polizia locale, di interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) «funzione di Polizia Locale»: è l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e i regolamenti locali, da rendere ai cittadini attraverso il controllo del territorio e quindi al fine di conseguire il rispetto della legalità, quale fattore indispensabile di una società civile e condizione fondamentale per il suo sviluppo;
- b) «servizio di Polizia Locale» è il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dagli enti locali per erogare le funzioni di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- c) «personale appartenente al servizio di polizia locale»: il personale assegnato al servizio degli enti locali in via continuativa, con il profilo professionale di poliziotto locale, incaricato di assicurare le funzioni di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali della regione di appartenenza;
- d) «soggetto erogatore della funzione di Polizia Locale» la regione, i comuni capoluoghi di provincia e i comuni associati. Nonchè gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono in modo associato le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, tramite l'apposita istituzione del servizio di Polizia Locale;

ART. 3.

Politiche per la Sicurezza Urbana e integrata.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per sicurezza urbana: il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
- b) per politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nell'ambito del territorio provinciale e regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
- c) per politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e per il benessere delle comunità territoriali.

ART. 4.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).



1. il Ministro dell'Interno promuove, d'intesa con Il Presidente della Regione, la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nel territorio regionale, delle politiche integrate per la sicurezza, in osservanza alle linee generali delle politiche per la promozione della sicurezza integrata definite con l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ivi compresi gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle specifiche attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:

- a) promuove, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 5;
- b) dispone, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui al comma 1;
- c) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato presenti nel territorio;
- d) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
- e) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
- f) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità;
- g) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

ART. 5.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. I comuni capoluoghi di provincia, in forma associata con gli altri comuni della medesima provincia, le città metropolitane stipulano con il Prefetto, accordi per la sicurezza nei campi di intervento previsti dall'art. 5 comma 2 del D.L. 14/2017 come convertito nella Legge 48/2017, per le azioni di:

- a. prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
 - b. promozione e tutela della legalità;
 - c. promozione del rispetto del decoro urbano;
 - d. promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.
2. gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
- a. cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
 - b. cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
 - c. comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
 - d. ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

ART. 6.

Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza.

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri



soggetti interessati ai singoli.

ART. 7.

(Conferenza regionale per la sicurezza urbana).

1. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
2. Il presidente della giunta regionale convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
3. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da due membri designati dalla prefettura, ufficio territoriale del Governo, del comune capoluogo della regione e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

ART. 8.

(Funzioni di polizia locale).

1. Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le funzioni di:
 - a) polizia amministrativa locale;
 - b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
 - c) tutela del consumatore;
 - d) polizia ambientale;
 - e) ittico-venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;
 - f) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - g) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - h) pubblica sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - h) polizia sanitaria, in particolare, per lo svolgimento delle attività di ASO e TSO;
 - i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - l) polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;
 - m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta nonché a quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;
 - n) soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, con compiti di predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province delle città metropolitane;
 - o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - p) collegamento con altre amministrazioni pubbliche, con compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
 - q) informazione, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province e dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
3. In riferimento al precedente comma 1, le funzioni di polizia amministrativa locale consistono nello svolgimento delle attività di accertamento degli illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono, in riferimento al precedente comma 2, ai comuni, alle città metropolitane, alle province e alle Regioni.



4. Le funzioni di agente di polizia giudiziaria, sono riferite agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, mentre quelle di ufficiale di polizia giudiziaria, sono riferite ai sottufficiali, agli ufficiali e ai comandanti dei Corpi di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice;
5. Le funzioni di agente di pubblica sicurezza, sono esercitate nell'ambito regionale, nonché, quando lo richiedono esigenze di servizio, anche fuori da tale ambito.
6. Il personale appartenente al servizio di polizia locale svolge altresì i servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'adempimento delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati.
7. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in occasione di ogni evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

ART. 9

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I comuni singoli o associati, le città metropolitane, le province e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite. A tale fine, costituiscono, nel rispetto dei principi di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione, corpi di polizia locale, a carattere locale e/o regionale, composti da almeno cinquanta dipendenti di polizia locale.
2. Il sindaco, il presidente dei comuni associati e della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana e il presidente della giunta regionale, ovvero gli assessori da loro delegati nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 8, resta ferma la potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco, il presidente della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana o il presidente della giunta regionale, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
5. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale, per determinate e specifiche indagini, svolga attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Durante il servizio di polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli operatori, in caso di necessità dovuta alla flagranza di reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati, salvo il dovere di riferire, con la massima urgenza all'autorità giudiziaria competente territorialmente.
7. Restano ferme le modalità stabilite dalla disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale. Le missioni esterne al territorio regionale possono essere effettuate esclusivamente:
 - a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
 - b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per territorio e cui il personale è destinato per l'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi scritti fra le amministrazioni pubbliche interessate e salvo immediata comunicazione al prefetto competente per il territorio.

ART. 10.

(Qualifiche giuridiche del personale della polizia locale).

1. Le qualifiche del personale della polizia locale sono le seguenti:
 - a. Comandanti;



- b. Ufficiali, Dirigenti;
 - c. Ufficiali, Funzionari;
 - d. Sottufficiali, Ispettori;
 - e. Sottufficiali, Sovrintendenti;
 - f. Agenti.
2. Con l'accesso alle qualifiche di cui al comma 1, il personale della polizia locale acquisisce la titolarità delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1.
 3. Ai fini dell'acquisizione delle qualifiche di cui al comma 1, il personale di polizia locale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non avere procedimenti penali in corso;
 - c) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;
 - d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - e) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - f) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
 - g) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
 4. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 3.
 5. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e le attività previste dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo.
 6. Al personale della polizia locale, di ogni qualifica e rango, dirigenti e non dirigenti, non possono essere affidati servizi e/o compiti diversi da quelli istituzionalmente previsti, in quanto confliggono e sussistono potenziali conflitti d'interesse con le funzioni e le attività di cui al precedente comma 5 e con i poteri-doveri di polizia locale.
 7. Gli atti adottati dagli enti locali in contrasto con quanto previsto con i precedenti commi 5 e 6, sono nulli.
 8. I distacchi e i comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

ART. 11.

(Comandante del Corpo di Polizia Locale)

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, il Comandante del Corpo di polizia locale dipende dal Sindaco del singolo Comune o della Città metropolitana, dal Presidente della forma associata di polizia locale di più Comuni, dal Presidente della Provincia, o dai loro delegati.
2. Il Comandante del Corpo di polizia locale è inquadrato nella posizione apicale dell'ente ovvero della forma associata ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo, rispondendone al Sindaco del singolo Comune o della Città metropolitana, al Presidente della forma associata di polizia locale di più Comuni, dal Presidente della Provincia o dai loro delegati.
3. Il Comandante della Polizia Locale, dirigente e non dirigente, non può ricoprire altri incarichi di direzione di altri servizi dell'ente di appartenenza, in quanto confliggono con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa, proprie della funzione di polizia locale.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e unioni, qualora non sia vincitore di concorso, è scelto tra soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco di evidenza pubblica, di cui ai successivi commi 5 e 6, con le modalità stabilite con decreto del Presidente della regionale, su proposta dell'Ispettorato regionale di Polizia Locale.
5. All'interno dell'elenco di cui al comma 4, sono istituite le seguenti due sezioni:
 - a. una sezione per Comandanti dirigenti;
 - b. una sezione per Comandanti non dirigenti;
6. In caso di assenza o indisponibilità temporanea del Comandante, le funzioni vicarie sono assunte dal Vice Comandante, qualora la figura sia stata prevista nella dotazione organica, in caso contrario sono assunte, secondo



il criterio della maggiore professionalità e anzianità nel profilo professionale di categoria più elevata, rispettivamente dai dirigenti di polizia locale, dagli Ufficiali o, in assenza, dai sottufficiali in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'elenco di evidenza pubblica regionale, nelle rispettive sezioni, come suddivise al precedente comma 5, i Comandanti di polizia locale in servizio, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale:

a. sezione prima: i Comandanti, Dirigenti di polizia locale degli enti locali, loro consorzi o unioni, con almeno cinque anni di servizio;

b. sezione seconda: i Comandanti, non dirigenti, Commissari di polizia locale degli enti locali, con almeno cinque anni di esperienza maturata nella qualifica, all'interno di un Corpo di polizia locale.

8. È obbligo degli enti locali servirsi dell'elenco di cui ai commi 4 e 5 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della regione siciliana. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

9. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione professionale per Comandanti di Polizia Locale, di cui al successivo articolo 16, commi 2, 7 e 8.

10. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a) e b) dell'elenco di cui al comma 4 è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno tre anni, negli ultimi cinque, con la qualifica e il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

11. Il Presidente della regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentito il parere dell'Ispettorato regionale, le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

12. L'individuazione del Comandante da nominare, di cui al precedente comma 5, avviene tramite procedura selettiva.

ART. 12.

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. I comuni, le città metropolitane, le province e le regioni definiscono con propri regolamenti, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni dei servizi di polizia locale di loro competenza, nel rispetto delle competenze e delle norme in materia stabilite dalle regioni.

2. Ogni ente in cui è istituito un servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia.

3. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo.

4. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

ART. 13.

(Funzione associata di polizia locale).

1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni associate di polizia locale e secondo i seguenti criteri generali:

a) ponderazione delle specificità territoriali

b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio;

d) idoneo bacino demografico.

2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al corpo di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 8.

3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.



4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori non inferiore a cinquanta.

ART. 14

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Le funzioni di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei principi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.

2. In conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'art. 18, comma 1 della Costituzione, l'istituzione di un corpo di polizia locale metropolitano, dei comuni capoluoghi di provincia e comunale, persegue, comunque, il medesimo obiettivo di una efficiente ed efficace erogazione di servizi di polizia locale a livello territoriale comunale, che deve essere assicurata con un'organizzazione che preveda un numero adeguato di personale di polizia locale, non inferiore a cinquanta unità.

3. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:

a) le norme generali per l'ordinamento dei corpi di polizia locale, che, per le finalità di cui al precedente comma 2, devono essere organizzati per capoluoghi di provincia e, comunque, per comuni che abbiano una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, al di sotto dei quali devono essere costituite forme associate dei servizi di polizia locale;

b) l'organizzazione di nuclei operativi di polizia locale, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, composti da almeno due unità, collegati, in modo permanente e per riceverne l'eventuale supporto, alla centrale radio dei comandi di polizia locale;

c) i nuclei operativi di polizia locale, di cui alla precedente lettera "b", deve essere previsto vengano organizzati e svolti, in ragione dei servizi da erogare e delle condizioni ambientali e particolari, a mezzo di: 1) unità a cavallo, da utilizzare in ambito rurale, in parchi, giardini, etc. e/o in occasione di dei servizi da erogare cerimonie pubbliche; 2) unità cinofile, da utilizzare in attività di ordine e sicurezza urbana; 3) unità con automezzi da spiaggia e unità di natanti, da utilizzare in mare e per il controllo delle spiagge libere; 4) unità sciistiche, attrezzate con idonei mezzi da neve, da utilizzare per il controllo del territorio su neve e in montagna;

d) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessario per la costituzione del corpo stesso, che non potrà comunque essere inferiore a cinquanta unità, come previsto al precedente comma 2;

e) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, delle centrali operative, degli impianti di videosorveglianza e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento dei servizi e delle funzioni di polizia locale;

f) le caratteristiche della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori, delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi e i distintivi di grado apposti sulle stesse devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle Forze di polizia o delle Forze armate dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito regionale e territoriale di esercizio delle funzioni;

g) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di qualifica e grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

h) la preparazione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, attraverso l'Accademia Nazionale della polizia locale, strutturata e organizzata a livello di capoluoghi di provincia;

i) la costituzione, per i corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia e in rappresentanza di tutti gli enti locali della provincia di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle rispettive federazioni, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale.



ART. 15.

(Ispettorato Regionale per la Polizia Locale)

1. È istituito presso ciascuna regione, l'Ispettorato regionale per la polizia locale.
2. L'Ispettorato, è composto dai comandanti dei corpi di polizia locale di tutti comuni capoluoghi di provincia, nominati con decreto del Presidente della Regione.
3. L'Ispettorato è presieduto dal Presidente della regione o da un Suo Assessore regionale delegato in materia di polizia locale.
4. L'Ispettorato dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario, con qualifica non inferiore ad assistente, sono svolte da un funzionario dipendente della regione.
6. L'Ispettorato è organo di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie di competenza della Polizia Locale e svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la corretta applicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dei corpi di polizia locale;
 - b. assicura il coordinamento tra le forze di polizia locale nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessino il territorio di più comuni e/o consorzi, nonché il coordinamento operativo con altri corpi di polizia e con le forze dell'ordine, promuovendone le opportune intese;
 - c. assicura, attraverso l'emanazione di apposite circolari o direttive, l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme in materia di polizia locale, nonché sulle procedure operative per l'espletamento del servizio di polizia locale;
 - d. definisce i criteri per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;
 - e. fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici in materia di polizia locale;
 - f. assicura la necessaria collaborazione e le sinergie per un corretto collegamento tra le unità territoriali e le centrali operative provinciali di polizia locale, con il sistema del numero unico 112, per l'emergenza;
 - g. promuove la mobilità temporanea del personale di polizia locale per sopperire, per il periodo strettamente necessario, ad esigenze occasionali e/o eccezionali dei servizi territoriali di polizia locale;
 - h. raccoglie e monitorizza i dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione agli enti locali;
 - i. vigila sulle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale della polizia locale, messe in atto dall'Accademia nazionale al fine di assicurarne il pieno ed efficace svolgimento;
 - l. vigila su eventuali inadempienze dei comuni e/o dei consorzi in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e, ove se ne ravvisi la necessità, richiede al Presidente della Regione la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente;
 - m. promuove attività di ricerca e raccolta di documentazione, comunicazione e informazione in materia di polizia locale a favore dei cittadini;
 - n. al fine di assicurare ai cittadini una civile convivenza, vigila e interviene sul corretto svolgimento delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati;
 - o. provvede alla realizzazione e gestione della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni tra la Regione e gli enti locali e, quindi, ottimizzare il sistema integrato di sicurezza urbana, stradale, ambientale, sulla salute pubblica e nei luoghi di lavoro;
 - p. fornisce le linee generali per l'organizzazione delle centrali operative unificate a livello di corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia, cui devono associarsi i comuni appartenenti alle medesime province, ai fini del collegamento al numero unico 112 di pronto intervento e per un efficace controllo degli eventi intercomunali, della circolazione stradale, dei parchi, e, quindi, dei relativi impianti di videosorveglianza attiva, delle stazioni mobili, etc.;
 - q. promuove la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza stradale, ambientale, sulla salute pubblica e nei luoghi di lavoro, anche mediante studi e ricerche su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di illegalità diffusa.
 - r. esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Regione o l'Assessore Regionale delegato.

ART. 16.

(Formazione per la polizia locale).



1. L'Accademia Nazionale della polizia locale costituisce struttura formativa di alta specializzazione e garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti, ivi compresi i Comandanti, alla Polizia Locale, al fine di garantire idonea preparazione nelle materie e attività di propria competenza, ivi comprese quelle relative alla sicurezza urbana integrata.
2. Al fine di garantire la preparazione, l'aggiornamento e il consolidamento delle competenze professionali utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, l'Accademia Nazionale della polizia locale, promuove piani formativi di preparazione e aggiornamento del personale della polizia locale, di ogni qualifica e grado.
3. Fanno parte degli Organi di gestione e dei docenti dell'Accademia Nazionale della Polizia Locale:
 - il personale di cui al comma 1 dell'articolo 9 e del commi 4 e 5 dell'articolo 10, della presente legge, con esperienza almeno decennale, acquisita nei corpi di polizia locale d'Italia e che, in riferimento alle materie di insegnamento dell'Accademia stessa, sono in possesso dei relativi specifici titoli di studio;
 - coloro i quali sono in possesso dei titoli accademici acquisiti nell'ambito delle Università riconosciute dal MIUR e facciano richiesta.
4. L'Accademia Nazionale è anche organo consultivo del Ministero dell'Interno e dell'ANCI, in materia di Polizia Locale, definisce i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale del personale della polizia locale, nonché appositi percorsi di qualificazione per i comandanti dei corpi di polizia locale, affidandone l'esecuzione e la predisposizione di piani formativi a tutte le proprie strutture regionali e provinciali.
5. L'Accademia Nazionale di concerto e dietro accordo con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, provvederà, a livello regionale e provinciale, a promuovere l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze amministrativistiche, penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, psicologiche e sociologiche.
6. Ai fini dell'uniforme qualificazione professionale e della carriera verticale e orizzontale del personale delle polizie locali, l'Accademia Nazionale, attraverso le proprie strutture territoriali, disciplina l'organizzazione e svolgimento di specifici corsi, con prova finale, diversificati per le diverse qualifiche dei corpi di polizia locale.
7. L'Accademia assicura lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale per tutto il personale di cui alla presente legge, nonché la formazione professionale integrata, in tema di sicurezza delle città, interfacciandosi con l'amministrazione della Pubblica sicurezza.
8. Il personale della polizia locale, ai fini della carriera verticale e orizzontale, è tenuto a frequentare il relativo corso e superarne la prova finale, entro centoventi giorni, dal conferimento della qualifica o grado da ricoprire.
9. L'Accademia organizza e gestisce i corsi di formazione, anche in sedi decentrate, sulla base del programma formativo annuale adottato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MIUR e Ministero per la Funzione Pubblica,
10. L'Accademia rilascia apposita attestazione di partecipazione ai corsi con valutazione finale che produce credito formativo riconosciuto sul territorio nazionale nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.
11. L'Accademia potrà ricorrere a convenzioni con esperti esterni, qualora si richiedano particolari professionalità per l'espletamento dell'attività formativa ed, in subordine, con personale di ogni qualifica e grado delle Forze di Polizia Statale e Locale. I predetti corsi possono essere finanziati da sponsor privati e/o pubblici.
12. Col decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MIUR e Ministero per la Funzione Pubblica, di cui al comma 3, sono fissati i requisiti per lo svolgimento dell'attività di docenza. Le liste dei docenti da impiegare nei corsi sono aggiornate ogni tre anni.
13. L'espletamento di incarichi di docente da parte di personale della polizia locale, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi nei ruoli dei corpi di polizia locale d'Italia.
14. I regolamenti di polizia locale degli enti locali prevedono che la partecipazione ai corsi costituisce titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

ART. 17.

(Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati dalle Regioni.
2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi speciali, devono uniformarsi



alla disciplina adottata, di cui al comma 1, che stabilisce colori e contrassegni dei veicoli.

3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.

5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

ART. 18.

(Armamento del personale della polizia locale).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Le modalità di porto dell'arma sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabiliti:

- a) i casi di revoca o di sospensione della dotazione delle armi;*
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;*
- c) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;*
- d) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.*

ART. 19.

(Strumenti di autotutela).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.

2. Le modalità di assegnazione degli strumenti di tutela e il numero minimo di ore dedicate all'addestramento sono stabiliti dal regolamento del corpo di polizia locale.

3. In relazione ai servizi svolti, i regolamenti di ciascun corpo di polizia locale prevedono come dotazione di reparto o individuale dispositivi di contenzione:

- per bloccare i polsi di un individuo,*
- giubbotti antitaglio,*
- giubbotti antiproiettile,*
- cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio,*
- caschi e scudi di protezione;*
- dispositivi ad impulsi elettrici;*
- altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori.*

ART. 20.

(Codice identificativo e tutela operativa).

1. Tutto il personale della polizia locale svolge il servizio in uniforme. Sull'uniforme, avente le caratteristiche previste dal relativo regolamento da emanare a cura del Ministero dell'Interno, sentita l'Accademia Nazionale della Polizia Locale, è apposto un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore. I regolamenti di polizia locale possono consentire l'esenzione da tale obbligo solo in caso di svolgimento di compiti la cui specificità renda inopportuno l'uso dell'uniforme. L'uso dell'uniforme è sempre previsto per lo svolgimento di compiti istituzionali e di rappresentanza.

2. Gli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni sono dotati di strumentazioni utili alla loro immediata geolocalizzazione, sono collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale assistenza e



portano indosso una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi e secondo dei protocolli operativi da adottare con il regolamento di polizia locale.

ART. 21.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

- 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.*
- 2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.*
- 3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:*
 - a) presti servizio presso un corpo di polizia locale;*
 - b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
 - c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.*
- 4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.*
- 5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche delle targhe di immatricolazione destinate ai veicoli in dotazione alla polizia locale.*

ART. 22.

(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

- 1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.*
- 2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.*
- 3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.*
- 4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

ART. 23.



(Disposizioni in materia di contrattazione).

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali coinvolte, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. Qualsiasi modifica relativa alla disciplina del rapporto di impiego e del trattamento economico di cui al comma 2 costituisce oggetto di referendum confermativo da parte dei destinatari dei provvedimenti adottati.

4. Dall'attuazione della normativa adottata ai sensi del comma 2, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria, contestualmente all'attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, le eventuali modificazioni al trattamento economico vigente stabilite per taluni profili professionali devono prevedere la contestuale individuazione e modifica dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo comparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa mediante entrate a specifica destinazione.

ART. 24.

(Norme previdenziali e assicurative).

1. Al personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico del medesimo personale della polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato.

3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere sulle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



ART. 25.

(in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

1. *Nell'ambito dei corpi di polizia locale, deve essere attivato un servizio di monitoraggio e di valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle attività del personale di polizia locale.*
2. *Gli esiti dei monitoraggi vanno comunicati alla Regione che, attraverso l'Ispettorato regionale, interviene, al fine di individuare linee di indirizzo utili alla definizione di buone prassi sulle quali realizzare eventi formativi e per fornire i necessari e utili interventi a garanzia dello stato di salute e sicurezza degli operatori di polizia locale.*
3. *La Regione cura di soddisfare, a seguito delle necessarie analisi da effettuare attraverso le strutture sanitarie pubbliche territoriali, che intervengono in materia di salute e sicurezza del personale della polizia locale, tenendo conto, anche, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, delle problematiche stress lavoro correlato, i bisogni e l'eventuale introduzione di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro.*

ART. 26.

(Giornata della polizia locale regionale)

1. *E' istituita la giornata della polizia locale d'Italia nella ricorrenza del santo patrono San Sebastiano.*
2. *Le manifestazioni si terranno presso i comuni capoluogo di provincia di tutte le regioni italiane, per fare conoscere ai cittadini l'impegno e i servizi erogati dalle polizie locali e per premiare il personale che si sia distinto per particolari meriti, sulla base delle proposte fatte pervenire dai Comandi dei Corpi di polizia locale presso gli ispettorati regionali che ne predisporranno gli atti ufficiali e la premiazione che saranno comunicati presso i Comandi dei Corpi di polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia dove si terranno le premiazioni.*
3. *Le regioni stabiliranno le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità di attribuzione delle stesse.*

ART. 27.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. *Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualità di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.*
3. *Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.*
4. *Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge.*
5. *Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.*
6. *Al fine di procedere agli adempimenti di cui alla presente legge, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
7. *I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.*

ART. 28.

(Abrogazione e modificazione di norme).



1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto».
3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;
 - b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «e) ai corpi di polizia locale»;
 - b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari al 10 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della Polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali».
5. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
 - b) al comma 1-bis, le parole: «ivi indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,»
 - c) alla rubrica, la parola: «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».
6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei corpi di polizia locale»;
 - b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per l'assunzione in un corpo di polizia locale».
7. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole: «e la sicurezza urbana» sono soppresse;
 - b) al comma 4-bis, le parole da: «, quelli concernenti la sicurezza urbana» fino alla fine del comma sono soppresse;
 - c) al comma 6, le parole: «o per motivi di sicurezza urbana» sono soppresse.
8. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
9. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale».
10. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale»;
 - b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori della polizia locale».
11. Al comma 221 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono soppresse le parole: «della polizia municipale».